



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Roma, 28 novembre 2005. Prot. 10725

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura
Ufficio del registro delle imprese
57123 LIVORNO
(c.a. del Conservatore, dr. Pierluigi Giuntoli)

OGGETTO: Applicabilità dell'articolo 31, comma 2-*quinquies* della legge n. 340 del 2000, alle denunce R.E.A. trasmesse per via telematica - Trasmissione parere.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 22391 del 16 novembre 2005, con la quale codesta Camera ha chiesto di conoscere se, in applicazione dell'articolo 31, comma 2-*quinquies*, ultimo periodo, della legge richiamata in oggetto, possa essere accolta una denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (di seguito, REA) sottoscritta, invece che dai diretti interessati, dai professionisti a ciò incaricati dai legali rappresentanti di una società.

Sembra opportuno richiamare, a tale proposito, il testo dell'articolo 31, comma 2, della legge in parola, che recita: << [...] le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>.

L'indicazione dell'«ufficio del registro delle imprese» come destinatario delle domande, delle denunce, ecc, indica chiaramente, ad avviso della Scrivente, l'intenzione del legislatore di assoggettare alla specifica disciplina ivi dettata anche le denunce inviate o presentate al REA; ciò soprattutto in considerazione del fatto che - come detta l'articolo 2, comma 2, del DPR n. 581 del 1995, <<L'ufficio [del registro delle imprese] provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA>>.

Sembra pertanto impossibile sottrarre le denunce REA alla speciale disciplina ivi contenuta, per ricondurle, come prospettato da codesta Camera, sotto la generale disciplina di cui all'articolo 38, comma 3, del DPR n. 445 del 2000, la quale ultima - sia detto per inciso - appare in ogni caso non applicabile al caso in parola, atteso che lo stesso, in carenza di una disciplina speciale quale quella contenuta nel citato articolo 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000, sarebbe piuttosto da ricondurre al comma 2 del medesimo articolo 38.

Va evidenziato, d'altra parte, che lo stesso tenore del comma *2-quinquies* (<<Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio>>) sembra escluderne l'applicabilità alle denunce REA.

Ove il legislatore avesse infatti voluto estenderne l'applicabilità anche a queste ultime, avrebbe parlato - riprendendo la formulazione del comma 2 - di domande e denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese (nella sua qualità di ufficio competente alla tenuta sia del registro delle imprese che del REA) e non, come invece fa, di domande di iscrizione nel registro delle imprese.

Quanto precede trova pedissequa applicazione per tutte quelle denunce, non effettuate da soggetti "only REA". Per questi ultimi infatti l'articolo 31 comma 2, richiamato, prevede espressamente una deroga ai principi tassativi dettati dalla norma stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)
F.to Spigarelli